

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente tra:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall' [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;

- PARTE ATTRICE-

contro

[REDACTED], e per essa [REDACTED] [REDACTED], per mezzo della mandataria [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;

- PARTE CONVENUTA -

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Voglia il Tribunale di Prato: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED], non avendo la stessa dimostrato la propria legittimazione attiva e la capacità ad agire in maniera completa difettando degli adempimenti previsti dall'articolo 58 T.U.B. e specificamente della annotazione della cessione sul proprio certificato camerale. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e della [REDACTED] SPA per violazione degli articoli 58, settimo comma, TUB, dell'articolo 106 T.U.B. dell'articolo 2, comma 6, Legge 130/1999 e per violazione di norme imperative rilevabili di ufficio e con richiesta di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica competente per possibile abusivo esercizio attività finanziaria da parte del sub-servicer non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB nonché alla Banca d'Italia incaricata della attività di Vigilanza. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché vista la genericità della procura rilasciata alla [REDACTED]

SPA venga accertata la indeterminazione dell'oggetto della stessa dichiarando il difetto di legittimazione e la incapacità a stare in giudizio della stessa; IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO perché vista la genericità della procura rilasciata alla [REDACTED] venga accertata la indeterminazione dell'oggetto della stessa dichiarando il difetto di legittimazione e la incapacità a stare in giudizio della stessa; IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata dimostrazione della debenza del saldo iniziale riportato nell'estratto di saldaconto ex articolo 50 TUB depositato da parte della [REDACTED] indicato nella somma di €. 22.524,46.=. NEL MERITO previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto respingere la domanda perché infondata. NEL MERITO IN IPOTESI accertare la minore somma eventualmente dovuta da parte della ingiunta previa compensazione tra le parti tra quanto richiesto col procedimento monitorio e quanto risultato indebito. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande, produzioni e conclusioni fatte in sede di precisazione delle conclusioni da [REDACTED].”.

Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: • concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l’opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall’art. 648 c.p.c.; • concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: • respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: • nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED] dell’importo di Euro 22.524,46, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio; Nel merito, in via ulteriormente subordinata: • nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l’eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l’opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; • nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l’eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l’opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all’art. 117, co. 7, TUB; In via istruttoria: • con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all’art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d’ora la concessione. In ogni caso: • con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha mosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° [REDACTED] /2022 del 23 ottobre 2023, con il quale il Tribunale di Prato l’aveva condannata a versare in favore di [REDACTED] la somma di euro 22.525,46, oltre interessi.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo, [REDACTED] aveva chiesto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione, premettendo che: [REDACTED] il 4 maggio 2021 aveva ceduto nell’ambito di una

cessione di crediti individuati in blocco anche quello fatto valere con la domanda monitoria e l'operazione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale; la ricorrente aveva conferito a [REDACTED] la facoltà di subdelegare l'attività di gestione, in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa; a sua volta [REDACTED] aveva delegato [REDACTED] al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti; il credito derivava dal contratto di finanziamento n. [REDACTED].

Con l'opposizione, l'odierna attrice ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa della controparte o, in ipotesi, la rideterminazione della somma dovuta, eccependo il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] e il difetto di legittimazione processuale della controparte, stante la genericità della procura rilasciata a [REDACTED].

A fondamento della domanda ha dunque allegato che: dalla pubblicazione della cessione in Gazzetta non si evincevano elementi di prova della titolarità del credito in capo a [REDACTED] le procure rilasciate a [REDACTED] avevano oggetto generico, e dunque indeterminato; le clausole del contratto di finanziamento non erano sufficientemente precise, prevedendo, in caso di mancato pagamento, una spesa per interventi stragiudiziali da uno "spread" minimo del 12% fino ad un "massimo" del 20% sulla intera rata scaduta composta da capitale ed interessi, e in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, una spesa per interventi di recupero stragiudiziale sino a un massimo del 5% del capitale residuo; una spesa per interessi legali pari a quella sostenuta da [REDACTED]; interessi moratori all'1% sul debito residuo; il contratto risultava altresì indeterminato, non avendo indicato il regime di capitalizzazione da applicare al mutuo alla francese, da cui era derivato, altresì un indebito effetto anatocistico.

Si è costituita [REDACTED], chiedendo in via cautelare la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna della controparte al pagamento di euro 22.524,46, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, o, in ulteriore subordine, la minor somma dovuta. In merito alla propria legittimazione attiva, ha dedotto di aver prodotto il contratto di cessione, corredato dall'elenco dei crediti ceduti ed ha rivendicato la completezza delle procure; ha poi osservato che le somme dovute risultavano dall'estratto conto ex art. 50 TUB allegato in sede monitoria; ha aggiunto che le clausole contrattuali erano state specificamente sottoscritte dalla controparte. Ha poi rivendicato la sufficiente determinatezza delle condizioni di contratto.

All'udienza del 9 maggio 2023, il Giudice ha proposto alle parti ex art. 185-bis, c.p.c., di definire bonariamente la controversia, accordandosi sulla somma di euro 20.000,00, con compensazione delle spese di lite; parte opposta ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Con provvedimento del 22 giugno 2023, emesso a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ha dunque concesso la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio.

Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., parte attrice ha sollevato la questione della nullità della procura a riscuotere il credito cartolarizzato rilasciata da

██████████, in quanto nessuno dei due soggetti risultava iscritto all'elenco di cui all'art. 106 TUB.

Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., parte opponente ha eccepito la tardività del rilievo, osservando nel merito che la procura nei confronti di ██████████ era stata conferita da ██████████, soggetto iscritto all'elenco di cui all'art. 106 TUB.

Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 31 ottobre 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice ha fissato udienza per la discussione orale della causa.

All'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024 svoltasi con discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c., il Giudice ha dunque pronunciato il presente provvedimento.

1. Sulla legittimazione processuale dell'opponente.

In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'opponente, sollevata dalla parte opposta facendo leva sulla nullità delle procure rilasciate rispettivamente da ██████████, oltre che sulla nullità della delega conferita a quest'ultima per la riscossione dei crediti cartolarizzati.

In merito al primo rilievo, va premesso che il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 c.c., oltre che attenersi alla struttura dell'atto, risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio della nullità (art. 1418 c.c., comma 2, c.c.).

Per quanto riguarda, più specificamente, il negozio di procura, è importante sottolineare che emerge anche l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, *"il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata"*.

Come ha osservato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2009, n. 22234, *"il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392 c.c.), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia"* (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): *"o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)"*.

In tal senso, la parte opponente ha citato il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal *dominus* in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, è soggetto al principio della necessaria determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 cod. civ. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/11/2019, n. 28803).

Con tale arresto, la Corte di legittimità ha ritenuto *"nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti,*

definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale" (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/11/2019, n. 28803, rv. 656091-01).

Tuttavia, nelle procure in atti non si riscontrano i profili di invalidità ravvisati dalla Cassazione nel caso sottoposto al suo esame.

Partendo dall'analisi della procura rilasciata da [REDACTED], si legge che la stessa è finalizzata alla gestione e al recupero dei "Crediti", identificati, come si trae dalle premesse dell'atto, in quelli acquistati da [REDACTED] nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, e che, in relazione ad essi, tra le altre cose, è assegnato alla rappresentante il potere di: *"sottoscrivere ogni istanza, atto e/o ricorso o, comunque, ogni altro documento necessario per condurre qualsiasi azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la Società [REDACTED] con riferimento alle procedure monitorie, esecutive e/o concorsuali ed ai procedimenti di opposizione e di cognizione indicati in premessa, nonché rinunciarvi; predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche per decreti di ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura, promuovere procedimenti ed atti esecutivi, cautelari e conservativi"* (Doc. 2 fascicolo monitorio).

Analogamente, ad [REDACTED] il potere di compiere le medesime attività e anche in questo caso i "crediti" sono stati identificati con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione compiute da [REDACTED] (doc. 1 fascicolo monitorio).

Non vi è dunque dubbio che alla società delegata e alla sub-delegata alla riscossione dei crediti sia stato attribuito anche il potere di dare impulso al procedimento monitorio ad origine della presente causa e di costituirsi nell'odierno giudizio di opposizione.

Non è di ostacolo alla validità della procura, infatti, la circostanza che i crediti da riscuotere non fossero ancora stati ceduti alla rappresentata al momento della formazione dell'atto, stante il combinato disposto dato dall'art. 1348 c.c. e dall'art. 1324 c.c., da cui deriva l'ammissibilità dei contratti – e, di conseguenza, anche degli atti unilaterali – aventi oggetto futuro.

Nel caso di specie, peraltro, i crediti oggetto della delega possono considerarsi sufficientemente identificati, stante il riferimento a tutte le operazioni di cartolarizzazione concluse da [REDACTED]

Sono, invece, manifestamente insussistenti i profili di indeterminatezza indicati dall'attrice, non essendovi negli atti unilaterali analizzati traccia di formule quali: «credito anomalo», «credito in default», «crediti aventi un andamento irregolare rispetto alla pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», o simili.

Anche il secondo aspetto, attinente alla nullità della delega a riscuotere crediti cartolarizzati laddove conferita ad un soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106, TUB., non merita di essere condiviso.

In merito al quadro normativo di riferimento, va subito premesso che l'art. 2, co. 6, l. 130/1999 riserva, in effetti, l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, come descritta alla lettera c) del comma 3, ai soggetti

iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 TUB. È noto che la funzione della norma sia quella di sottoporre alla vigilanza di Banca d'Italia l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, il cui successo permette di tutelare gli investitori; per tali ragioni il Legislatore è stato spinto a collocare tale attività tra quelle riservate alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.

Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7243) è intervenuta affermando che all'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non è correlata alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici: *“in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla B.I.) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”.*

Tale ragionamento è stato riproposto anche in un *obiter dictum*, anche da Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 27/03/2024) 03-05-2024, n. 12007 (dove si legge: *“questa Corte si è, comunque, sul punto pronunciata in senso contrario alla tesi di parte ricorrente, statuendo, condivisibilmente, che "il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01)”).*

Con decreto del 17 maggio 2024 (cfr. SS.UU. decreto 17 maggio 2024 n. 13749), a fronte del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio già sancito nella pronuncia citata. La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che *“la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di*

principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rinvio". In merito, la Corte ha ricordato quanto statuito con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024: "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari". Di conseguenza, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Cassazione il 20 febbraio 2024 ("Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità", cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/02/2024, n. 4427, rv. 670138-02), si sarebbe delineato un quadro convergente da cui trarre "precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito". Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione ha affermato che "ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., quando il dubbio ermeneutico sollevato è in realtà risolvibile senza gravi difficoltà, non vi è spazio per l'intervento preventivo della Corte di Cassazione. Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell'affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l'intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito. L'istituto è stato disegnato dal legislatore al fine di rendere con tempestività un indirizzo di legittimità in settori di interesse generale, senza che si debba attendere che la questione dibattuta giunga, dopo anni, all'attenzione della Corte attraverso la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione".

I principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità possono essere condivisi.

A tal proposito è bene richiamare subito il contenuto dell'art. 1418, co. 1, secondo cui "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".

Disciplinando la nullità virtuale, la disposizione si occupa di quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi (assoluti) non si accompagna una specifica previsione di nullità; pertanto, a fronte del contrasto tra

un negozio e una norma cogente sarà compito dell'interprete stabilire se questa possa essere considerata imperativa ai sensi del comma in esame e, se del caso, sanzionare con la nullità l'atto di autonomia privata ad essa contrario. La giurisprudenza, dal canto proprio, ricorre alla declaratoria di nullità in particolare quando la tutela apprestata dalla norma sia di interesse generale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/07/2003, n. 11256, rv. 565264: *"In tema di nullità del contratto prevista dall'art. 1418 c.c. la natura imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato"*).

Nel caso in esame la giurisprudenza di legittimità, pur ravvisando indiscutibili profili di interesse pubblico nella normativa in esame, ha, innanzitutto, ritenuto di escludere la rilevanza generale della norma di cui si tratta.

In effetti, la cartolarizzazione dei crediti comprende tre diverse operazioni: l'acquisto massivo dei beni da valorizzare; la creazione e collocazione di titoli rappresentativi di tali valori presso gli investitori professionisti e non professionisti per finanziare l'operazione di acquisto; infine, l'attività di valorizzazione dell'asset al fine di ottenere le risorse con cui remunerare i finanziatori. L'attività di riscossione dei crediti acquistati si colloca, evidentemente, in tale ultima fase, posta a tutela dei singoli soggetti che hanno acquistato i titoli cartolarizzati, laddove l'interesse generale, connesso alla tutela del mercato mobiliare, attiene invece alla fase di creazione e collocazione del titolo sul mercato (cfr. art. 2 co.1), strutturalmente connessa con la prima fase, riguardante l'acquisto dei crediti.

Non si può poi trascurare che la natura degli interessi tutelati dalla norma non è sufficiente a ravvisare una nullità negoziale.

In merito, assume innanzitutto rilevanza anche l'ultimo inciso dell'art. 1418 c.c., secondo cui la nullità va esclusa se *"la legge disponga diversamente"*. Ne consegue, infatti, che la nullità non è una conseguenza necessaria ed automatica della violazione di una norma imperativa; così non è, ad esempio, sia quando l'invalidità sia esclusa in maniera espressa o tacita, sia quando siano previste sanzioni diverse.

Nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la presenza di una norma invalidante anche perché le relative violazioni sono suscettibili di essere sanzionate nell'ambito del rapporto con l'Autorità di vigilanza; né d'altro canto spetta al Tribunale individuare il rimedio che meglio possa tutelare gli interessi pubblici eventualmente coinvolti, trattandosi di attività riservata al Legislatore.

A conclusioni simili era del resto del resto già giunta la Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite del 2007, con la quale, dopo aver premesso che: *"Si deve certamente convenire - ed anche l'impugnata sentenza d'altronde ne conviene - sul fatto che le norme dettate dalla citata L. n. 1 del 1991, art. 6 (al pari di quelle che le hanno poi sostituite) hanno carattere imperativo: nel senso che esse, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti"* (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 23/10/2007, 19-12-2007, n. 26724), il Supremo Collegio ha tuttavia escluso che dalla violazione della norma presa in esame potesse derivare una nullità virtuale (*"nè l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dalla L. n. 1 del*

1991, art. 6, nè la violazione da parte dell'intermediario del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente qualora abbia un interesse conflittuale (a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione) sono idonee a cagionare nullità”, cfr. Cass, Sezioni Unite, cit.).

Né la fattispecie in esame appare assimilabile a quella di cui all'art. 10 del TUB, il quale riserva l'attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio alle banche. Per questa ipotesi esiste, infatti, una fattispecie penale che punisce la condotta abusiva (ossia la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in assenza del requisito soggettivo, c. art. 130 e 131 TUB), cosicché la stipulazione dei contratti riservati integra, in questo caso, la figura del reato-contratto, cui è collegata la sanzione della nullità virtuale. Il divieto imperativo va dunque riferito non tanto alla norma di diritto bancario che riserva a determinati soggetti lo svolgimento di una certa attività, ma alla norma penale che sanziona lo svolgimento abusivo della medesima.

La figura del reato-contratto non è invece ravvisabile nel caso di riscossione di un credito cartolarizzato da parte di un soggetto privo del requisito soggettivo.

Da un lato, infatti, non sembra che l'attività di riscossione abusiva sia penalmente sanzionata, atteso il principio di tassatività che governa il diritto penale e considerato che la stessa non sembra rientrare né nelle fattispecie di raccolta del risparmio ed esercizio del credito (art. 130 e 131 TUB), né nell'emissione di moneta elettronica (art. 131-bis, TUB), né nella prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter, TUB), né nelle attività previste dall'art. 106 TUB (ossia concessione di finanziamenti, emissione di moneta elettronica e prestazione di servizi di pagamento, prestazione di servizi di investimento o attività connesse, art. 132, TUB).

Dall'altro lato, l'attività di riscossione non si concretizza necessariamente nella stipulazione di negozi, suscettibili di essere considerati nulli, quanto piuttosto nella realizzazione di attività processuale, come nella specie. Peraltro, l'assenza del requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo non può riflettersi direttamente sulla legittimazione al compimento degli atti processuali finalizzati alla riscossione del credito, la quale deriva dal conferimento della procura al rappresentante processuale, senza che l'assenza dell'iscrizione all'albo comprometta la validità dell'atto.

Dalla norma che riserva lo svolgimento dell'attività di riscossione a determinati soggetti non si può infatti trarre la conseguenza dell'invalidità della procura a riscuotere affidata a chi sia privo del requisito soggettivo, stante quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite in ordine ai presupposti che consentono di trarre da una norma un divieto imperativo fonte di nullità virtuale: *“la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi in mancanza di tali caratteri pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale”* (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2022, n. 8472; nel caso di specie, le Sezioni Unite avevano negato specificità e precisione al disposto dell'art. 13, L. 24 novembre 2003, n. 326 secondo cui i confidi c.d. “minori” svolgono in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e, di conseguenza, hanno dichiarato che la garanzia personale prestata da un confido minore non è nulla).

In conclusione, non si ravvisano profili di invalidità del negozio rappresentativo tali da inticare la legittimazione processuale dell'opponente.

Non conduce a diverse conclusioni la lettura dell'ordinanza con cui il 22 ottobre 2024 il Tribunale di Brindisi ha recentemente rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra le altre questioni, anche quella relativa all'imposizione da parte del diritto dell'Unione della sanzione della nullità *“delle procure all'incasso rilasciate a soggetti non iscritti ad un albo vigilato dall'autorità indipendente di settore e incaricate della verifica dell'osservanza della normativa di contrasto del riciclaggio”*.

Infatti, il Giudice rimettente, dopo aver evidenziato l'inadeguatezza della normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati, così come interpretata dal diritto vivente, a garantire il c.d. effetto utile della normativa europea in materia di riciclaggio, non ha individuato una norma proveniente dall'ordinamento europeo che predisponga tale sanzione in maniera chiara precisa e incondizionata, così da poter spiegare il c.d. effetto orizzontale nei rapporti privatistici. A tale scopo, infatti, non è sufficiente osservare come la volontà dell'ordinamento comunitario sia quella di *“imporre agli Stati ogni misura che si renda necessaria e, al contempo, proporzionata al fine di contrastare”* l'attività di riciclaggio. Né tantomeno una nullità di carattere così specifico può trarsi dall'ampia portata dei principi comunitari generali di trasparenza e tutela consumeristica, tesi a neutralizzare ogni forma di opacità dei meccanismi negoziali.

2. Sulla legittimazione attiva dell'opponente.

Passando alla questione della legittimazione attiva di [REDACTED], messa in discussione da [REDACTED] in considerazione della mancanza di prova della cessione del credito, il Tribunale osserva quanto segue.

Innanzitutto, la questione della legittimazione attiva della creditrice è una questione di merito e non di rito, riguardando, più che la *legitimitas ad causam*, la titolarità del diritto azionato.

La legittimazione ad agire ed a contraddire, infatti, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di *"legitimitas ad causam"* nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 20/05/2009; Cass. Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).

Nel caso di specie, [REDACTED] ha agito per la tutela di un diritto proprio, seppure trasmessole da altri, mentre la contestazione degli oppositori riguarda piuttosto l'effettiva sussistenza della cessione.

Il rilievo è, in ogni caso, infondato, risultando sufficientemente documentato il trasferimento del credito.

Sul piano probatorio, grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco; in caso di cessioni plurime, grava, poi, sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni *medio tempore* intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, posto che vale il principio *nemo plus transferre potest quam ipse habet*;

Poiché, poi, il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2024, n. 315, rv. 669963-01: *“Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verifica, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito”* v. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 14/07/2023, n. 20267, rv. 668179-01).

Nel caso di specie, è stato innanzitutto prodotto l'avviso, successivamente rettificato, della cessione in Gazzetta Ufficiale ad opera di ██████████ in cui si dà atto dell'acquisto di un portafoglio di crediti facente capo a ██████████ A. (doc. 5 parte opponente).

Sul punto, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.

L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

È pacifico che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifichi in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 c.c., nota ai debitori

ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione, al cedente.

È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.

Per tali ragioni, il mancato adempimento delle formalità prescritte dall'art. 58 TUB devono tenersi distinte dalla fattispecie costitutiva del trasferimento; ragion per cui, ai fini della prova della titolarità del credito, non assume alcuna rilevanza la circostanza, sottolineata dall'attrice, della carenza dell'annotazione della cessione sul certificato camerale.

Tanto premesso, va poi sottolineato che l'accertamento della legittimazione attiva dell'attore consegue ad un esame complessivo delle risultanze di causa, tra le quali la citata pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 - 01) e quando i crediti oggetto della cessione siano precisamente identificati o identificabili inequivocabilmente (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 18/12/2019 28-02-2020, n. 5617 *"qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)"*).

La riconducibilità del credito fatto valere all'operazione di cessione pubblicizzata in Gazzetta è nel caso in esame attestata da plurimi elementi indiziari e, innanzitutto, dal possesso da parte della cessionaria della relativa documentazione e, in particolare, del contratto (doc. 4 parte opposta) e della certificazione ex art. 50 TUB sottoscritta da un dirigente della società cedente (doc. 6 parte opposta).

Valore decisivo assume poi la comunicazione diretta alla parte opponente (v. doc. 7 fascicolo del monitorio), con la quale la stessa ██████████, in data antecedente all'introduzione del giudizio (il documento, non disconosciuto, è datato 20 maggio 2021) ha avvisato della cessione, individuando il numero di finanziamento (20261900) e il debito residuo (€ 22.524,46). ██████████, dal canto proprio, non ha mai contestato di aver ricevuto tale comunicazione, né che la stessa le fosse stata inoltrata da ██████████

Al riguardo la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione del cedente *"al pari della disponibilità del titolo esecutivo"* è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200, in motivazione), considerato, ai fini della prova presuntiva, che il cedente non vanta alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.

Gli elementi raccolti sono pertanto sufficienti ad affermare la titolarità del credito in capo a MARTE S.P.V.

3. Sul credito fatto valere.

Introducendo il giudizio monitorio, [REDACTED], ha dunque fatto valere, quale avente causa del creditore originario, il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20261900, stipulato il 29 gennaio 2019 (doc. 4 fascicolo del monitorio), per un capitale di euro 21.199,00, con TAN pari all'8% e TAEG all'8,44%, per un importo totale di euro 31.027,54 da restituire con 120 rate da euro 257,20 ciascuna. Ha poi prodotto la certificazione ex art. 50 TUB, allegando che la controparte si era resa inadempiente, risultando a debito un importo di euro 22.524,46, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo.

Sul piano probatorio, è sufficiente ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. Sez. II, 24/07/2018, n. 19549).

Dunque, con la produzione del contratto e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, [REDACTED] ha adempiuto i propri oneri assertivi e probatori, non spettando alla creditrice l'onere di dimostrare la debenza del saldo iniziale del saldaconto, sostenuta dal titolo contrattuale, e, dunque, non resta che prendere in esame le difese sollevate da parte opponente.

Dal canto suo, [REDACTED] non ha contestato il proprio inadempimento o l'esistenza del titolo posto a fonte del credito, ma, piuttosto, ha censurato le condizioni contrattuali, ritenute non sufficientemente determinate, chiedendo un nuovo calcolo degli importi dovuti, sulla base dell'art. 117 TUB.

4. Sulla validità delle condizioni di contratto.

Passando, dunque, all'esame dei motivi di opposizione, l'attrice ha innanzitutto rilevato l'indeterminatezza delle disposizioni contrattuali, che prevedevano, in caso di mancato pagamento, una spesa per interventi stragiudiziali da uno "spread" minimo del 12 % fino ad un "massimo" del 20% sulla intera rata scaduta composta da capitale ed interessi, e in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, una spesa per interventi di recupero stragiudiziale sino a un massimo del 5% del capitale residuo.

In realtà, il rilievo è manifestamente infondato, considerato che i "*costi in caso di ritardi nei pagamenti*" sono contrattualmente determinati in maniera definitiva, e, in particolare, è previsto: in caso di interventi di recupero stragiudiziale, un indennizzo pari al 15% dell'importo scaduto per il primo insoluto e al 20% per i successivi, laddove sia stata scelta la modalità di rimborso tramite bollettini postali, o, in alternativa, un indennizzo pari al 12% dell'importo scaduto per il primo insoluto e al 20% per i successivi, laddove sia stata scelta la modalità di rimborso tramite addebito in conto corrente; in caso di decadenza dal beneficio del termine, è stato poi concordato un indennizzo pari al 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile a seguito di interventi di recupero stragiudiziale.

È, dunque, evidente che nessuno "*spread*" sia stato previsto e che i costi da addebitare al cliente in caso di ritardo siano stati puntualmente determinati nella loro misura e nei presupposti di applicazione.

Né appare superata la soglia dell'usura in relazione all'interesse moratorio, pattuito all'1%.

Non può trascurarsi, sul tema, il recente intervento delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, che, con la nota sentenza n. 19597 del 18 settembre del 2020, hanno affermato il principio di uniformità del trattamento

degli interessi, considerando il medesimo scopo remunerativo di un capitale non goduto sia degli interessi moratori che di quelli corrispettivi, con il definitivo superamento, quindi, della tesi restrittiva, a mente della quale non era possibile applicare la disciplina antiusura agli interessi moratori, a causa della diversa natura giuridica rispetto agli interessi corrispettivi.

La S.C. di Cassazione a Sez. Un. con la citata pronuncia ha, dunque, statuito che *“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso; la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”*

Occorre, poi, precisare che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU sent. n. 24675/2017), non è prevista dal nostro ordinamento la c.d. usura sopravvenuta e, perciò, la natura usuraia delle condizioni applicate deve essere vagliata esclusivamente con riferimento al momento della loro pattuizione.

Venendo, dunque, al caso di specie, gli interessi mensili di mora sono determinati al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile.

Il decreto ministeriale del 25 giugno 2014, applicabile al caso di specie, rileva per le operazioni relative ad “credito personale”, in cui rientra il contratto oggetto di causa, un tasso soglia del 16,51%; l'art. 3 del medesimo decreto riporta, inoltre, che la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è di 3,1 punti percentuali.

È dunque evidente che il tasso moratorio pattuito, calcolato sul solo capitale, è in ogni caso di certo inferiore al tasso soglia usura degli interessi moratori vigente nel trimestre di stipula del contratto.

Non si giunge a conclusioni diverse nemmeno considerando le ulteriori indennità dovute alla Banca, *una tantum*, nella misura fissa sopra indicata.

La censura deve pertanto essere respinta.

Non meritano accoglimento nemmeno i rilievi sollevati dall'opponente in ordine all'indeterminatezza del mutuo alla francese e all'effetto anatocistico che ne è derivato.

Partendo da quest'ultimo profilo, il piano di ammortamento indicato nel contratto, all'art. 5 delle condizioni generali, l'applicazione del modello alla francese, ossia, come indicato nella “legenda”, un piano di rimborso mediante il pagamento di rate periodiche costanti, composte da una quota di capitale e una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento, dunque, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore.

A ben vedere, non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento c.d. alla francese: ciò in quanto difetta - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.; gli interessi vengono infatti calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, dunque, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Ne segue che nella fase c.d. "fisiologica" del contratto di mutuo non è possibile ravvisare un'illecita capitalizzazione degli interessi.

Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite e non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento maggioritario (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 27/02/2024, 29-05-2024, n. 15130: "*In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza*"; "*gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.*", Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 17/04/2023, 15-05-2023, n. 13144).

Né tantomeno può avere rilevanza la mancata indicazione del regime finanziario applicabile sulla determinatezza delle condizioni contrattuali.

In particolare, il "regime composto" che parte attrice lamenta essere stato applicato al finanziamento in esame, prevede che la quota capitale sia incrementata con gli interessi generati, mentre nel regime c.d. "semplice" gli interessi si calcolano solo sul capitale.

In punto di accertamento della determinabilità dell'oggetto del contratto, la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente avuto modo di chiarire che essa attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'*an* e al *quantum* degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti. Alla suddetta questione è, invece, agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo

erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).

Nel caso di specie, come già visto, il contratto ha esattamente indicato le condizioni applicabili, stabilendo l'ammontare della rata fissa, il numero di rate e il TAN applicato.

In tal senso, come già osservato, non possono esservi dubbi in ordine al fatto che il costo del finanziamento sia stato correttamente determinato, ai sensi dell'art. 117 TUB. A tal proposito, come ricordato dalle Sezioni Unite la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi, non esplicitato attraverso l'indicazione del regime finanziario applicabile o del TAE, non evidenzia problemi di determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, TUB (I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati) che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione del "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e l'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7) (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).

Sotto questo aspetto, però, le stesse Sezioni Unite hanno fatto presente che l'aumento del tasso di interesse effettivo rispetto a quello nominale non corrisponde ad un "*maggior costo del credito*" ex art. 117, TUB, ma alla scelta negoziale di rimborsare il capitale mediante rate iniziali che prevedano una quota di interessi più elevata (perché più alto è il capitale non ancora restituito, di cui il debitore ha beneficiato). In altre parole, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi e non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo, esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).

Dunque, la differenza di grandezza tra TAN e TAEG è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse annuale non viene pagato di norma in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata. Il pagamento anticipato delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta, quindi, che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale, ma necessariamente maggiore. In altri termini, siccome il piano di ammortamento elenca le rate mensilmente, l'onere per interessi non viene pagato annualmente (una volta sola all'anno), ma viene ripartito sui singoli mesi, e dunque pagato con un certo anticipo rispetto alla scadenza annuale. Ciò determina un vantaggio economico per la banca, che incassa gli interessi prima del decorso di un anno, vantaggio che si manifesta in un tasso annuale "effettivo" leggermente superiore al tasso annuale "nominale", che è quello indicato percentualmente nel testo del contratto. È del tutto evidente che, in tal senso, nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese il TAN utilizzato sarà sempre divergente dal TAE e la differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) sarà tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Tale effetto, riguardato dalla prospettiva del mutuatario, acquista rilievo

sotto il profilo, giuridicamente irrilevante, della maggiore o minore convenienza del piano prescelto ma, quanto alla sua validità, nulla può eccepirsi, costituendo una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).

Pertanto, non si ravvisano profili di invalidità derivanti dall'insufficiente indicazione dei costi del credito.

5. Conclusioni e regime delle spese.

Respinta ogni censura sollevata dall'attrice, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Sul punto, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il Giudice del procedimento monitorio non si sia soffermato sulle clausole contrattuali per escluderne il carattere abusivo a norma del codice del consumo. L'assenza di un controllo in tal senso, infatti, non si riverbera la validità ed efficacia del provvedimento monitorio, ma legittima il soggetto nei cui confronti esso è stato emesso ad opporsi all'ingiunzione anche al di fuori dei limiti posti dall'art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06/04/2023, n. 9479, rv. 667446-03). In ogni caso, nell'ipotesi in esame, non è emersa l'abusività delle pattuizioni contrattuali su cui il credito di ██████████ è fondato, neanche all'esito dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro € 5.827,71 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 e 25-bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 co. 8, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta in merito alla determinatezza della procura, e applicazione dei minimi per la fase istruttoria (stante l'istruttoria documentale) e decisoria (stante la decisione in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.); il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:

- 1. RESPINGE** l'opposizione e per l'effetto **CONFERMA** il decreto ingiuntivo n° ██████████ /2022 del 23 ottobre 2023 emesso da questo Ufficio;
- 2. CONDANNA** ██████████ a rifondere in favore di ██████████ le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro € 5.827,71; il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.

Prato, lì 05/12/2024

Il Giudice

dott.ssa Paola Compagna

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.